



Alla c.a. Toscana Ecoverde S.r.l.

e p.c. Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento prevenzione zona
Alta Val di Cecina e Valdera

Comune di Pomarance

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica temporanea all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in via Ponte di Ferro 269 nel Comune di Pomarance (PI), Proponente Toscana Ecoverde Srl. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 08/10/2024 (prot. 0532057 del 09/10/2024) come integrata con note del 17/10/2024 (prot. 0545151 del 17/10/2024) e del 21/10/2024 (prot. 0554563 del 23/10/2024), recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento a una modifica temporanea all'impianto di gestione rifiuti, sito in via Ponte di Ferro n.269, nel Comune di Pomarance (PI), si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto in questione:

- ricade al punto 7 lettera zb) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione”* dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, è stato sottoposto alla procedura di verifica “postuma” di assoggettabilità a VIA in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/2010 e il procedimento si è concluso con decreto n. 8666 del 20/06/2017, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;
- è autorizzato all'esercizio con decreto n. 3486 del 15/03/2018 della Regione Toscana come da ultimo modificato con decreto n. 10726 del 20/05/2024.

Inoltre l'impianto in questione:

- ricade parzialmente in vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett.c), d.lgs. 142/2004, per la presenza del fiume Cecina;
- è posto in prossimità, ma all'esterno, del Sito della Rete Natura 2000 “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori - IT5170007”;



- dall'esame della mappa della pericolosità da alluvione fluviale (PRGA - Piano di gestione del rischio di alluvioni) disponibile sul sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ricade in area a pericolosità da alluvione bassa (PI) ed in parte minoritaria in area a pericolosità media (P2).

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente ed oggetto della presente nota, consiste nella richiesta di , temporaneamente per il solo anno 2024, il quantitativo autorizzato di conferimento/trattamento annuo da 27.500 t/a a 29.500 t/a di rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201.

Il Proponente evidenzia che la richiesta è motivata dalla necessità di venire incontro alle esigenze di conferimento da parte del territorio della Val di Cornia sopraggiunte a seguito degli eventi alluvionali di fine settembre 2024 che hanno interessato i territori delle province di Pisa e Livorno.

Il Proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità – a suo avviso - della modifica in esame, evidenzia che:

- non è prevista nessuna modifica delle tipologie di rifiuti accettati;
- non è prevista alcuna modifica da un punto di vista impiantistico e logistico;
- non è prevista nessuna volumetria di stoccaggio aggiuntiva;
- le attività di controllo e accettazione dei rifiuti in ingresso rimarranno invariate così come le modalità di trattamento meccanico dei rifiuti, di gestione delle fasi di trattamento e le verifiche di conformità (End of Waste) alle norme di riferimento degli ammendanti e della biomassa legnosa;
- la richiesta di aumento non deve essere intesa come definitiva ma temporanea (circa 2 mesi) limitata all'annualità 2024.
- l'aumento del quantitativo di rifiuti in ingresso e di trattamento è modesto rispetto al quantitativo già autorizzato (7%).
- è previsto un analogo modesto incremento del traffico di automezzi in transito pari a 3-4 transiti/giorno;
- tutte le attività di impianto sono limitate all'interno della fascia oraria di apertura (esclusivamente diurna), ed avvengono in maniera non continua;
- non sarà necessaria alcuna modifica della rete di raccolta delle acque meteoriche dilavanti e del sistema di trattamento di e accumulo.

Il Proponente con la nota del 10/10/2024 fa presente che *“il quantitativo aggiuntivo richiesto fa riferimento a rifiuti vegetali, codificati con il codice EER 200201, costituiti da tronchi, ramaglie e ceppi di alberi e arbusti derivanti dalla pulizia e manutenzione dei territori interessati dagli eventi alluvionali dello scorso settembre”*.

Il Proponente con la nota del 21/10/2024 fa presente quanto segue *“[...] il materiale vegetale conferito in impianto, oggetto dell'istanza di aumento quantitativo, è costituito da rifiuti vegetali, codificati con il codice EER 200201, costituiti da tronchi, ramaglie e ceppi di alberi e arbusti derivanti dalla pulizia e manutenzione dei territori interessati dagli eventi alluvionali dello scorso settembre.*

Tali rifiuti saranno sottoposti a triturazione per la produzione di biomassa legnosa destinata ad utilizzi energetici in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-4:2021, secondo le modalità già autorizzate.

Per quanto riguarda la capacità dell'impianto di lavorazione di assorbire il quantitativo aggiuntivo, considerando 45 gg utili di lavorazione fino a fine anno, per poter trattare le 2.000 t aggiuntive è necessario che il trituratore sia in grado di erogare giornalmente circa 44 t di lavorazione in più rispetto all'attuale.

Si ricorda che il trituratore già in dotazione all'impianto è il Vermeer HG4000. Il suddetto macchinario ha una potenzialità dichiarata di trattamento pari a 30-40 t/h.



Pertanto, il quantitativo aggiuntivo di rifiuti potrà essere gestito mediante l'allungamento del turno lavorativo per un tempo pari a massimo 1,5 h, operazione facilmente realizzabile soprattutto considerando la breve durata della situazione emergenziale (2 mesi).

A valle della triturazione, la biomassa legnosa sarà stoccata nelle aree già autorizzate a tale scopo (area 3.2 0 aree 40, all'occorrenza, area 5). Una volta riempito lo spazio a disposizione, saranno effettuati i controlli previsti dalla UNI EN ISO 17225-4:2021 per la qualifica della biomassa legnosa destinata a recupero energetico.”.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, e dalla documentazione agli atti, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:

- determina un aumento di conferimento/trattamento annuo da 27.500 t/a a 29.500 t/a relativo al rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201;
 - determina l'allungamento del turno lavorativo per un tempo pari a massimo 1,5 h con conseguente variazione per quanto attiene le emissioni in atmosfera e il rumore;
 - non determina l'introduzione di nuove tecnologie, modifiche gestionali o impiantistiche;
 - non determina variazioni per quanto attiene consumi e scarichi idrici;
 - determina un aumento del traffico indotto di circa 3-4 transiti/giorno;
 - la modifica è temporanea con durata di circa 2 mesi annualità 2024;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV parte seconda d.lgs.152/2006, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera zb) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

considerato che

- non sono previste modifiche alle caratteristiche e al funzionamento dell'impianto;
- non è previsto l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento in materia di VIA, a cura del Settore scrivente;

si ritiene che la il progetto di modifica proposto non determini incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, di tecnologia utilizzata o modifiche impiantistiche, gestionali o logistiche, ma che tuttavia ne costituisca una variazione con riferimento al conferimento/trattamento annuo da 27.500 t/a a 29.500 t/a di rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201 per il loro recupero a fini energetici; tale variazione è temporanea della durata di circa 2 mesi per l'annualità 2024. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque



sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina incremento significativo dei fattori di impatto a condizione che sia rispettato quanto indicato dal Proponente per quanto attiene l'origine dei rifiuti codice EER 200201, sia temporanea, con un prolungamento dell'attività lavorativa di triturazione di circa 1,5h/g, per un periodo di circa 2 mesi, nella annualità 2024.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio già oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti. Si ricorda il necessario rispetto dei valori limiti acustici di PCCA e l'adozione di misure atte ad evitare la propagazione di polveri.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

PDA/LG

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini